



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO,  
BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI e MANGILI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2014**

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

ONOREVOLI SENATORI. – Non è ben chiaro cosa ostacoli, oggi, l'abolizione dell'ente territoriale provincia. Le sue funzioni potrebbero ben essere affidate alle altre articolazioni territoriali e amministrative della Repubblica, in quanto esse sono sostanzialmente limitate. Non è peregrino, a fronte di ciò, ricordare una serie di dati inerenti ai costi: la spesa complessiva gestita dalle province è arrivata, nel 2006, a 13 miliardi di euro ed è ora valutata tra i 16 e i 17 miliardi di euro (nel 2006 i debiti delle province ammontavano a 2 miliardi di euro); ogni italiano spende per le province in media circa 216 euro all'anno.

Questo non vuol dire che alla loro abolizione conseguirebbe un risparmio di tal fatta, né è dato, a fronte di dati e di risultati molto discordanti, avere un quadro chiaro, ma abolendo tali enti di sicuro si risparmierebbero i costi delle indennità degli eletti, stimati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) in circa 113 milioni di euro (dato relativo a tutto il 2010).

A questo costo deve aggiungersi il risparmio derivante dalla conseguente eliminazione delle strutture che ruotano attorno ad ogni eletto (erano circa 29.000 eletti nel 2010), quali uffici, personale, auto, eccetera. La sola voce dell'indennità, infatti, non è sufficiente a determinare integralmente il costo degli eletti che godono di ulteriori emolumenti, *in primis* i rimborsi spese per l'esercizio del mandato.

Il personale delle province è stimato in circa 61.000 unità – rappresenta circa il 18 per cento dei costi del comparto province e tale costo è naturalmente insopprimibile – che, in parte, ben potrebbero es-

sere utilizzate in altre amministrazioni, in particolare quelle in costante carenza di organico (tribunali, amministrazione penitenziaria, scuole).

L'abolizione delle province fu decisa dalla Commissione dei 75, ma respinta dall'Assemblea costituente. Non sono state abolite e il loro numero è cresciuto a un ritmo vertiginoso: erano 92 nel 1960 e sono passate a 110 nel 2005, con un grandissimo incremento di nuovi enti nel 1992 e uno più ridotto nel 2003-2005.

Nessuno dei Paesi simili al nostro è articolato per province: in Francia, i dipartimenti hanno una dimensione analoga alle province ma si collocano fra i comuni e lo Stato; in Germania, le uniche realtà sotto lo Stato federale sono i Landër e i comuni; in Gran Bretagna, le contee hanno carattere tecnico-amministrativo e non politico. Analogamente negli Stati Uniti d'America, dove le stesse hanno competenze giudiziarie o di polizia.

Nella scorsa legislatura il provvedimento sull'abolizione delle province è giunto all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati due volte e per due volte è stato respinto. Le motivazioni sono state le più diverse, dalla richiesta di un provvedimento più articolato nei conferimenti ad altri enti – non risultò chiaro nemmeno allora perché ciò non fosse stato proposto con emendamenti – all'attesa del cosiddetto «codice delle autonomie» in preparazione da parte del Governo dell'epoca (mai giunto in porto).

Riproponiamo l'abolizione delle province – avanzata da molto tempo anche da una proposta di legge costituzionale d'iniziativa

popolare, e proponiamo, altresì, che i risparmi conseguiti dall'abolizione confluiscono in un fondo e, per il primo quinquennio, siano destinati al finanziamento di opere

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nel territorio nazionale e che l'intera procedura, abolizione e conferimento, si svolga entro un anno.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. Alla lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 118  
della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

## Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 119  
della Costituzione)*

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

## Art. 6.

*(Modifica al secondo comma dell'articolo  
120 della Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

## Art. 7.

*(Modifica del secondo comma dell'articolo  
132 della Costituzione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante *referendum*, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».

Art. 8.

*(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

*(Norme di attuazione)*

1. Gli organi amministrativi delle province cessano dalle loro funzioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data sono prorogati nella carica, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scade prima.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni ammi-

nistrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

